

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1961 del 14/04/2026
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296. Modifica della autorizzazione unica alla gestione rifiuti relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-2101 del 14/04/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno quattordici APRILE 2026 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** con sede legale in Comune di Cesena, Via Pavirana n. 2296. **Modifica della autorizzazione unica alla gestione rifiuti** relativa all'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di **Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3.**

LA DIRIGENTE

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

Richiamate:

- la d.D.G. 151/2025 (Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna di cui alla d.D.G.130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale), con cui a decorrere dal 01.03.2026, il Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) assume la denominazione di Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia (SAE);
- la d.D.G. 7/2026 (Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla d.D.G. 68/2025. Manuale organizzativo di Arpae Emilia Romagna);
- la d.D.G. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva det. 364/2024 del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;
- la d.D.G. 27/2026 di conferimento alla dott.ssa Elena Montepaone dell'incarico dirigenziale relativo al Servizio Autorizzazioni Ambientali ed Energia di Forlì Cesena;

Premesso quanto segue:

- la ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** è titolare di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con DET-AMB-2023-3101 del 16.06.2023 per la gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito nel Comune di **Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3**, comprensiva di:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
 - parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- con istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 29.07.2025, acquisita ai PG n. 137051 e 137065, la ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** chiede la modifica della suddetta autorizzazione unica riguardante in particolare i seguenti aspetti
 - modifica all'emissione in atmosfera esistente per l'introduzione di nuovi punti di aspirazione e inserimento di un punto di emissione aggiuntivo relativo ad un nuovo

impianto di aspirazione;

- rinuncia al codice EER 170411 “cavi diversi di quelli di cui alla voce 170410*”;
- inserimento di n. 04 cassoni nel piazzale esterno, per il deposito dei rifiuti prodotti identificati con codici EER 191212 “Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11” e EER 191211* “Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose”;
- modifiche al lay-out dell’impianto per variazioni alle aree di deposito temporaneo;

Dato atto che l’impianto, con le modifiche richieste, è stato sottoposto a valutazione ambientale preliminare ai sensi dell’art. 6 della LR 4/2018, sulla quale la Regione Emilia Romagna si è espressa in data 07.04.2025, PG/2025/65917, concludendo quanto segue: “... *In ragione della presumibile assenza di impatti ambientali significativi e negativi, non configurandosi il progetto come un ampliamento dell’attività in quanto è dichiarato che non si prevede aumento della capacità di trattamento di rifiuti e per le ragioni di cui sopra, si ritiene che gli interventi previsti rientrino nella tipologia di cui all’art. 6, comma 9-bis del D.lgs. 152/06 e che pertanto il progetto non necessiti di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening).*”;

Viste:

- la comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa alla ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** e agli Enti interessati, ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PG n.142473 del 06.08.2025;
- la nota PG n. 153419 del 29.08.2025 con cui è stata convocata la prima riunione della Conferenza dei Servizi per il giorno 15.10.2025;
- la nota PG n. 167470 del 23.09.2025 con cui questo Servizio ha richiesto ad Arpae-Distretto di Forlì-Cesena l’istruttoria tecnica sulle matrici rifiuti ed emissioni in atmosfera;

Tenuto conto che la Conferenza dei Servizi ha concluso la seduta del 15.10.2025 evidenziando la necessità di acquisire documentazione integrativa;

Vista la nota PG n. 184353 del 17.10.2025, con cui Arpae - Distretto di Forlì-Cesena ha formalizzato la richiesta di documentazione integrativa per la seduta della conferenza del 15.10.2025;

Atteso che, con nota PG n. 190131 del 27.10.2025, è stato trasmesso il Verbale della seduta della Conferenza del 15.10.2025 e chiesto alla ditta di trasmettere, entro 60 giorni dal ricevimento della stessa, la documentazione specificata nella seduta stessa, in conformità con quanto indicato nel verbale della riunione, interrompendo contestualmente i termini fino alla presentazione della documentazione richiesta;

Vista la nota acquisita al PG n. 209397 del 25.11.2025, con cui la ditta ha trasmesso la suddetta documentazione integrativa, comprensiva di piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06;

Vista la nota PG n. 6354 del 14.01.2026, con cui è stata convocata la Conferenza dei Servizi per il giorno 13.02.2026 e trasmessa ai componenti della Conferenza dei Servizi la documentazione integrativa inviata dalla ditta;

Vista la nota acquisita al PG n. 19797 del 02.02.2026, con cui **Hera S.p.A.**, non potendo partecipare alla seduta, ha trasmesso il parere di competenza, di seguito riportato:

“Con riferimento all’oggetto, vista la documentazione a Noi pervenuta in data 14/01/2026 con ns. prot. n° 2962, si accetta il “piano di gestione delle aree impermeabili scoperte” ai sensi della DGR 286/05 e DGR 1860/06, per le acque meteoriche gravanti sui piazzali della ditta afferenti alla rete fognaria mista di Via E.Mattei.”.

Dato atto che nella seduta della Conferenza del 13.02.2026:

- il rappresentante del Comando dei Vigili del Fuoco Forlì-Cesena, ha precisato che, prima di avviare l’esercizio dell’attività oggetto della modifica, il responsabile è tenuto a presentare segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) presso il Comando, ai sensi dell’art. 4 del DPR 151/11;
- il rappresentante del Comune di Savignano sul Rubicone - Settore Edilizia Privata, per gli aspetti di competenza, ha comunicato in particolare quanto segue:
 - dal punto di vista urbanistico ha confermato il parere favorevole già espresso in occasione del rilascio dell’autorizzazione, in quanto l’impianto nello strumento urbanistico vigente ricade in *ZONA A13-1 TESSUTI SPECIALIZZATI PRODUTTIVI MANIFATTURIERI TERZIARI – normata dall’art. 4.9.1 delle NTA*;
 - in merito agli aspetti edilizi, il posizionamento dei container non necessita di titolo essendo gli stessi mobili, mentre in merito alla installazione del nuovo filtro informa che la ditta ha presentato SCIA per impianti tecnici. Gli elaborati presentati sono congruenti con gli elaborati presentati nel presente procedimento. Ha espresso pertanto parere favorevole in materia edilizia, precisando che l’avvio dell’attività sarà subordinato alla presentazione della relativa SCCEA;
 - in base alle modalità di gestione del piazzale predisposte dalla ditta, visto il parere favorevole di Hera S.p.A., ha espresso parere favorevole riguardo all’accoglimento del piano di gestione proposto, ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e della DGR n. 1860/2006. Resta fermo che la ditta è tenuta ad adottare tutte le modalità previste dal piano stesso;
 - in merito agli impatti acustici, ha espresso parere favorevole ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;

Visti gli esiti della suddetta seduta del 13.02.2026, nella quale la Conferenza, alla luce dell’istruttoria svolta, ha concluso la seduta esprimendo all’unanimità parere favorevole alla modifica sostanziale dell’autorizzazione vigente, nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati al presente atto;

Dato atto che la presente modifica ricomprende e sostituisce, ai sensi dell’art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:

- modifica dell'autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95 e s.m.i.;
- accoglimento del piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06;

Acquisita al PG n. 28730 del 13.02.2026, la relazione tecnica istruttoria, resa da Arpae-Distretto di Forlì-Cesena per la seduta della Conferenza del 13.02.2026;

Viste le note PG n. 37422 del 26.02.2026 e P.G. n. 64904 del 09.04.2026, con cui è stato trasmesso alla ditta e ai componenti della Conferenza dei Servizi il verbale della seduta del 13.02.2026;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'Autorizzazione alle Emissioni in atmosfera, depositate agli atti dell'Unità Autorizzazioni complesse ed Energia in data 10.04.2026;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 137051 del 30.07.2025

- Elaborato "Impatto acustico previsionale - Inserimento nuovo filtro su impianto di triturazione e relativa emissione in atmosfera", datato 24.10.2024;

Elaborati acquisiti al PG n. 137065 del 30.07.2025

- Elaborato "Relazione Tecnica", Rev. 0, luglio 2025;

Elaborati acquisiti al PG n. 209397 del 25.11.2025

- Elaborato "Piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06" di novembre 2025, a firma del tecnico incaricato;
- Manuale operativo di gestione dell'impianto, Rev. 1 Novembre 2025;
- Elaborato grafico "Stato di progetto Emissione in atmosfera", Rev. 03 DM 208, scala 1:1000, datata 05.11.2025;
- Elaborato grafico "Tavola 2 - Stato di progetto / Lay-out Planimetria: piante - sezioni - prospetti", Rev. 03 DM 208, scala 1:2000 / 1:500 / 1:100, datata 12.11.2025;
- Allegato 3 - Schede rifiuti, novembre 2025;

Dato atto altresì che la ditta è in possesso dei seguenti certificati, rilasciati da Audit Service & Certification:

- Certificato ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333, rilasciato in data 20.11.2023 avente validità fino al 14.12.2026, acquisito al PG n. 201419 del 27.11.2023;
- Certificato ai sensi del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715, rilasciato in data 20.11.2023 avente validità fino al 14.12.2026, acquisito al PG n. 201419 del

27.11.2023;

- Certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata in data 08.11.2023, e avente validità fino al 08.11.2026, acquisita al PG n. 137051 del 30.07.2025;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

Evidenziato pertanto che la modifica in oggetto non incide sull'importo della garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae ai sensi della D.G.R. 1991/03 e che di conseguenza sarà necessario esclusivamente l'aggiornamento della stessa in riferimento agli estremi del presente provvedimento;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e per la bonifica delle aree inquinate 2022-2027 approvato con Deliberazione assembleare n. 87 del 12.07.2022;

Richiamato il parere del Comune di Savignano sul Rubicone, reso nella seduta della Conferenza del 13.02.2026, favorevole riguardo agli aspetti edilizio/urbanistici;

Acquisito al PG n. 13184 del 23.01.2026 il certificato del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli**;

Dato atto che è stato dato corso agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia antimafia, ai sensi del D.Lgs. 159/2011 mediante richiesta di comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 dello stesso decreto per la ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli** in data 14.11.2025 tramite Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia con protocollo n. PR_FCUTG_Ingresso_0091021_20251114, alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, comma 4 e 4 bis del D.Lgs. 159/11, in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo il quale *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1. 4.bis Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89"*;

Dato atto che con note acquisite ai PG n. 200939 del 12.11.2025, PG n. 62680 del 07.04.2026 e PG n. 66304 del 13.04.2026 sono state trasmesse le sopra citate autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 159/11 e s.m.i.;

Dato atto che la ditta ha corrisposto le spese di istruttoria per le modifiche sostanziali di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti previste dalla D.G.R. n. 926 del 05.06.2019;

Ritenuto pertanto che sussistano i presupposti per accogliere le modifiche avanzate dalla ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli**, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 13.02.2026, modificando l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva di:

- modifica autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06;

- modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06;
- parere in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
- accoglimento del piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06;

Ritenuto congruo aggiornare gli allegati vigenti - Allegato A "Gestione rifiuti", Allegato B "Autorizzazione alle emissioni in atmosfera" - a seguito delle modifiche in oggetto, sostituendoli integralmente con gli Allegati al presente atto al fine di facilitare la lettura delle prescrizioni;

Dato atto della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo al Responsabile del procedimento e alla sottoscritta di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

Tutto ciò premesso e su proposta del responsabile del procedimento

DETERMINA

Sulla base di quanto sopra esposto, parte integrante della presente determinazione:

1. di **modificare** l'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con DET-AMB-2023-3101 del 16.06.2023 di titolarità della ditta **Elle-Elle S.n.c. di La Porta Mariano e Figli**, con sede legale in Comune Cesena, Via Pavirana n. 2296, relativa alla gestione dell'impianto di messa in riserva e recupero rifiuti metallici non pericolosi (R13-R12-R4) sito nel Comune di **Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3**, nel rispetto delle prescrizioni riportate negli Allegati A, B al presente atto;
2. **di dare atto** che le principali modifiche all'autorizzazione vigente riguardano i seguenti aspetti:
 - modifica all'emissione in atmosfera esistente per l'introduzione di nuovi punti di aspirazione e inserimento di un punto di emissione aggiuntivo relativo ad un nuovo impianto di aspirazione;
 - rinuncia al codice EER 170411 "cavi diversi di quelli di cui alla voce 170410**";
 - inserimento di n. 04 cassoni nel piazzale esterno, per il deposito dei rifiuti prodotti identificati con codici EER 191212 "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11" e EER 191211* "Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, contenenti sostanze pericolose";
 - modifiche al lay-out dell'impianto per variazioni alle aree di deposito temporaneo;
3. **di dare atto** che la presente modifica dell'autorizzazione unica **ricomprende e sostituisce**, ai sensi dell'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06, i seguenti titoli:
 - modifica autorizzazione alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato A);

- modifica autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 (Allegato B) e inserimento della relativa planimetria (Allegato B1);
 - parere favorevole in merito all'impatto acustico ai sensi della L. 447/95;
 - accoglimento del piano di gestione delle acque delle aree impermeabili scoperte ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e D.G.R. n. 1860/06;
4. **di approvare** i seguenti allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali del presente atto e della DET-AMB-2023-3101 del 16.06.2023:
- allegato **A “Gestione rifiuti”**;
 - allegato **B “Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”** e relativa planimetria **Allegato B1 “Tavola 1 - Stato di Progetto/Lay-out Rev. 03 DM208 - scala 1:100 - 27.02.2025”**;
5. **di dare atto** che l'**Allegato A e l'Allegato B** alla presente determinazione modificano e sostituiscono i medesimi Allegati della DET-AMB-2023-3101 del 16.06.2023;
6. **di accogliere** il piano di gestione delle aree impermeabili scoperte, ai sensi della D.G.R. n. 286/05 e della D.G.R. n. 1860/06, datato novembre 2025, acquisito al PG n. 209397 del 25.11.2025, fermo restando che la ditta è tenuta ad adottare tutte le modalità previste dal piano stesso;
7. **di precisare** che l'esercizio dell'attività oggetto della modifica, è subordinato all'attuazione delle seguenti condizioni;
- a) presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) al Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 4 del DPR 151/11;
 - b) presentazione al Comune di Savignano sul Rubicone della SCCEA relativa all'installazione dell'impianto di filtrazione;
 - c) trasmissione ad Arpae di idonea documentazione attestante il rispetto delle condizioni indicate ai punti a) e b) sopra riportati;
 - d) accettazione da parte di Arpae della appendice alla garanzia finanziaria di cui alla successiva prescrizione n. 8;
8. **di stabilire** che, **nel termine perentorio di 90 giorni dalla data del presente atto**, la garanzia finanziaria già prestata in favore di Arpae deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto mediante atto integrativo. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
- a. l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, resta confermato pari a € 257.520,00;
 - b. la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità della DET-AMB-2023-3101 del 16.06.2023 maggiorata di due anni;
 - c. la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e

precisamente:

- reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;
 - fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
 - polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);
- d. la compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il soggetto titolato alla firma attesterà la legittimazione a sottoscrivere la polizza, allegando copia del documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
- e. il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione attesterà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento di identità in corso di validità (il nominativo del firmatario dovrà essere esplicitato e la relativa firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza);
- f. le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza o alla nuova polizza;
- g. la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- h. in ogni caso l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti oggetto della modifica di cui al presente atto è subordinato al rilascio della comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria prestata. Conseguentemente non potrà essere svolta, fino a tale accadimento, l'attività oggetto del presente provvedimento autorizzativo, in quanto quest'ultimo si perfeziona solo in presenza della predetta comunicazione di avvenuta accettazione;
9. **di dare atto che, ai sensi della D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, la mancata costituzione della fideiussione nei termini di cui al punto precedente comporterà la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
10. **di precisare che rimangono in vigore tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'autorizzazione rilasciata con DET-AMB-2023-3101 del 16.06.2023 non espressamente modificate con il presente atto. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente agli atti di autorizzazione vigenti ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;**

11. **di stabilire** che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
12. **di dare atto** che il Servizio Territoriale di Arpae è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
13. **di fare salvi:**
- i diritti di terzi;
 - eventuali modifiche alle normative vigenti;
 - quanto previsto dalla normativa urbanistico-edilizia;
 - quanto previsto dalla normativa antincendio;
 - gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - la possibilità dell'Agenzia di revocare il presente atto, qualora l'esito delle verifiche di cui all'art. 88, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i., effettuate tramite la Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (BDNA) attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del medesimo Decreto;
14. **di precisare** che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;
15. **di dare atto** che:
- il presente provvedimento sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
 - il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae con d.D.G. 9/2026
 - ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003, il Titolare del trattamento dei dati personali è individuato nel Direttore Generale, mentre il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali è individuato nel Responsabile Area Autorizzazioni ambientali e Energia Est, per i dati personali gestiti dall'Area medesima;
16. **di notificare** il presente provvedimento alla ditta interessata mediante posta elettronica certificata e di trasmetterne copia per opportuna conoscenza e per gli eventuali seguiti di competenza ad Arpae – Distretto di Forlì-Cesena, al Comune e all'Azienda USL Romagna territorialmente competenti, ad Hera S.p.A. e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

LA DIRIGENTE
Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia
di Forlì Cesena

Elena Montepaone*

**Documento firmato digitalmente*

ALLEGATO A

GESTIONE RIFIUTI

(art. 208 del D.Lgs. 152/06)

La gestione dell'impianto di recupero rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di **Savignano sul Rubicone, Via B. Croce n. 3** è autorizzata ai sensi dell'**art. 208 del D.Lgs. 152/06** e s.m.i. alle seguenti prescrizioni:

1. i rifiuti devono essere smaltiti o recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e senza causare inconvenienti da rumori o odori. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
2. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati:

	EER	Elenco Europeo dei Rifiuti	Operazioni e di Recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Quantitativo annuo [t/anno]
A	120101	limatura e trucioli di metalli ferrosi	R13-R4	1.180 t (quantitativo complessivo di tutti i rifiuti)	22.000 t (di cui al massimo 11.000 di R4 e 11.000 di R12) (quantitativo complessivo di tutti i rifiuti)
	120102	polveri e particolato di metalli ferrosi	R13-R4		
	120104	polveri e particolato di metalli non ferrosi	R13-R4		
	160117	metalli ferrosi	R13-R12-R4		
	160118	metalli non ferrosi	R13-R12-R4		
	160122	componenti non specificati altrimenti	R13-R12-R4		
	160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*	R13-R12-R4		
	160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da 160215*	R13-R12-R4		
	170401	rame, bronzo, ottone	R13-R4		
	170402	alluminio	R13-R12-R4		
	170405	ferro e acciaio	R13-R12-R4		
	170407	metalli misti	R13-R12-R4		
	191202	metalli ferrosi	R13-R4		
	191203	metalli non ferrosi	R13-R4		
	191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	R13-R12-R4		
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121, 200123 e 200135	R13-R12-R4			

	EER	Elenco Europeo dei Rifiuti	Operazioni e di Recupero	Stoccaggio istantaneo [t]	Quantitativo annuo [t/anno]
	200140	metalli	R13-R12-R4		

3. per quanto non in contrasto con le presenti prescrizioni, l'impianto deve essere gestito conformemente al "Manuale operativo di gestione dell'impianto Rev. 1 - Novembre 2025", alla "Planimetria Stato di progetto - Tavola 2" del 12.11.2025, in particolare alla suddivisione degli specifici settori;
4. il piazzale esterno dovrà essere gestito conformemente a quanto previsto nel "Piano di Gestione delle aree impermeabili scoperte" del Novembre 2025;
5. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (es. 160122) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla tipologia di rifiuto, composizione, natura, ecc.;
6. I rifiuti prodotti attraverso le operazioni di Recupero, compresi quelli derivanti da mera separazione/selezione, dovranno essere gestiti quali rifiuti generati in qualità di "nuovo produttore", a prescindere dal cambio o meno di codice EER rispetto al codice del rifiuto di partenza.

Tali rifiuti ed i rifiuti in ingresso non possono sostare all'interno dell'impianto per un periodo di tempo superiore ad un anno.

Resta fermo che i rifiuti prodotti dall'impianto in qualità di "nuovo produttore" devono essere stoccati esclusivamente nelle aree individuate come "deposito temporaneo - rifiuti prodotti" limitatamente alla capacità dei rispettivi contenitori;

7. le aree definite nella planimetria di lay-out dell'impianto dovranno essere mantenute costantemente suddivise e i cartelli verticali nei quali viene indicato il settore e le informazioni relative ai tipi di rifiuti stoccati (es.: codice EER, la descrizione, lo stato fisico e le classi di pericolosità se trattasi di rifiuto pericoloso) dovranno essere ben visibili per dimensioni e collocazioni;
8. i depositi e gli stoccaggi dei rifiuti in ingresso e/o in uscita dall'impianto (recupero, smaltimento, ecc.) e dei materiali prodotti (EoW) devono essere separati tra loro ed identificati in modo permanente con adeguata etichettatura, segnaletica orizzontale e/o verticale, "bandellature", delimitazione di aree, ecc. ben visibili per dimensioni e collocazioni;
9. l'area di stoccaggio dedicata agli EoW prodotti dovrà essere sempre provvista di adeguata segnaletica recante una chiara indicazione dei diversi lotti;
10. la planimetria relativa all'organizzazione dei diversi settori dell'impianto deve essere ben visibile ed esposta nel sito;
11. l'operazione di recupero R4 autorizzata è finalizzata esclusivamente all'ottenimento di End of Waste conformi al Regolamento (UE) n. 333/11 o al Regolamento (UE) n. 715/13:
 - a. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e rispettive leghe avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del Regolamento (UE) n. 333/11 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
 - b. i rifiuti costituiti da rame, bronzo e ottone avviati all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del

Regolamento (UE) n. 715/2013 devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;

12. qualora i materiali ottenuti dall'attività di recupero non presentino le caratteristiche previste dai Regolamenti europei Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11 restano classificati come rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
13. deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAE di Forlì-Cesena ogni variazione riguardante la certificazione attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica, ecc.);
14. i rifiuti sottoposti unicamente all'operazione R13 potranno essere esclusivamente oggetto di mero stoccaggio senza possibilità di cambio codice;
15. Fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino;
16. Al fine di garantire il rispetto di quanto previsto all'Allegato C alla Parte IV del D.lgs 152/2006 e s.m.i., relativamente alle operazioni di recupero R12 e R13, sono impartite le seguenti prescrizioni:
 - a. Fermo restando che i rifiuti sottoposti in impianto unicamente ad operazione R13 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R12, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata ad operazioni da R1 a R12, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale (da R1 a R12) che verrà svolta nel medesimo impianto di destino;
 - b. Fermo restando che i rifiuti prodotti in impianto attraverso l'operazione R12 possono essere conferiti esclusivamente ad impianti autorizzati ad effettuare una delle operazioni da R1 a R11, qualora l'impianto di destinazione effettui la messa in riserva R13 finalizzata al recupero finale, nelle annotazioni dei Formulari di Identificazione del Rifiuto sarà indicata l'operazione di recupero finale che verrà svolta nel medesimo impianto di destino. Resta ferma la possibilità di destinare a smaltimento i rifiuti non recuperabili originati dalla lavorazione R12;
17. dovrà essere possibile, attraverso un software gestionale, verificare in ogni momento lo stoccaggio istantaneo (R13) in peso complessivo dei rifiuti presenti in impianto; la serie storica di tale dato, registrato alla fine di ogni giornata lavorativa, dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità di controllo per almeno 3 anni. Da detto software dovrà inoltre essere possibile verificare quantità in peso istantanea e tipologia dei rifiuti messi in riserva (R13), in lavorazione (R12 e R4) e prodotti (deposito temporaneo) e degli End of Waste presenti in impianto;
18. i rifiuti sottoposti alle operazioni di messa in riserva R13 o di recupero R12 restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
19. l'altezza massima dei cumuli di stoccaggio dei materiali presenti nell'impianto non dovrà superare i 3,5 metri;

20. i settori di deposito temporaneo, rifiuti prodotti in qualità di “nuovo produttore” e rifiuti ritirati da terzi (messa in riserva R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
21. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
22. per i rifiuti aventi “codice a specchio”, devono essere preventivamente redatte/ottenute le schede di omologa, a cura del produttore del rifiuto, compilate almeno in occasione del primo conferimento all’impianto e, successivamente, almeno ogni 12 mesi, e comunque ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di produzione.
La ditta dovrà mantenere per 3 anni a disposizione degli organi di controllo idonea documentazione (omologhe, analisi, schede tecniche, ecc.) atta a dimostrare la corretta classificazione del rifiuto;
23. la ditta dovrà garantire una idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale;
24. per tutta la durata dell’autorizzazione, la recinzione dovrà essere mantenuta in perfetto stato su tutto il perimetro dell’impianto;
25. la ditta deve garantire la presenza di materiali assorbenti di varia natura da utilizzare in caso di sversamenti o perdite accidentali che dovessero verificarsi durante la movimentazione dei rifiuti;
26. deve essere mantenuta l’integrità delle pavimentazioni; qualora vengano rilevate carenze strutturali, devono essere ripristinati i requisiti ottimali di esercizio, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell’impianto.;
27. La ditta dovrà svolgere la sorveglianza radiometrica sui materiali trattati secondo la procedura predisposta e approvata dall’Esperto in Radioprotezione. *Resta fermo che gli strumenti in dotazione dovranno essere conformi a quanto previsto nella UNI 10897/2016 ;*
28. in caso di modifica/risoluzione dell’attuale incarico, la ditta dovrà provvedere alla nomina del nuovo Esperto in Radioprotezione di grado II/III che si dovrà far carico di aggiornare/approvare la procedura relativa alla sorveglianza radiometrica di cui all’art. 72 del D.Lgs. n. 101/2020. Copia dei documenti dovrà essere conservata presso l’impianto ed esibita a richiesta degli organi di controllo;
29. l’autorità competente potrà disporre la revisione della procedura relativa alla sorveglianza radiometrica, previa richiesta al gestore, in relazione a sopravvenuti aggiornamenti normativi e relative disposizioni tecnico-giuridiche;
30. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
31. alla cessazione dell’attività la ditta dovrà provvedere all’effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell’impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a. dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l’impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b. dovrà essere effettuata un’attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c. qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- Det. Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia-Romagna n. 4606 del 04.06.1999;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 2291 del 27 dicembre 2021;

➤ **INTRODUZIONE**

Ditta	ELLE ELLE snc di La Porta Mariano e Figli
Impianto	Messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi
Ubicazione	Savignano sul Rubicone (FC), via B. Croce n. 3

➤ **PARTE DESCRITTIVA E VALUTAZIONI ISTRUTTORIE**

L'impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti metallici non pericolosi sito in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), via B. Croce n. 3, è autorizzato sensi dell'art. 208 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. con determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-3101 del 16/06/2023 e s.m.i., che ricomprende e sostituisce anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. (Allegato B).

L'istanza di modifica in oggetto, presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., per quanto concerne le emissioni in atmosfera riguarda la parziale modifica dell'impianto di aspirazione in essere con l'introduzione di nuovi punti di aspirazione lungo la linea produttiva e l'inserimento di un nuovo impianto di filtrazione a supporto di quello esistente, in modifica pertanto della emissione autorizzata E1 e con l'introduzione di una nuova emissione E2; al fine di mantenere invariato il flusso di massa degli inquinanti precedentemente autorizzato, la ditta propone altresì una riduzione di circa il 40% dei valori emissivi di polveri e metalli precedentemente autorizzati per E1, da applicare anche alla nuova emissione E2.

Il progetto complessivo di modifica proposto dalla Ditta, comprensivo anche delle modifiche riguardanti le emissioni in atmosfera come sopra rappresentate, è stato in precedenza sottoposto a Valutazione Ambientale Preliminare ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 2018, n.4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti", conclusasi con nota della Regione Emilia-Romagna prot. n. 0350924 del 07/04/2025, acquisita al prot. di Arpae n. 65917 del 07/04/2025, nella quale si ritiene che *"...gli interventi previsti rientrano nella tipologia di cui all'art. 6, comma 9 - bis del D.lgs. 152/06 e che pertanto il progetto non necessita di essere sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA (screening)"*.

Con nota del 23/09/2025 prot. n. 167470 è stata richiesta al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ai sensi di quanto stabilito dal

punto 3 della D.G.R. 960/99 e dalla circolare del Direttore Generale di Arpae del 31/12/15 PGDG/2015/7546, una relazione tecnica contenente una valutazione tecnica istruttoria delle modifiche richieste dalla Ditta, anche con riferimento alle emissioni in atmosfera.

La Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 13/02/2026, sulla base della relazione tecnica istruttoria predisposta dal Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, ha espresso parere favorevole con prescrizioni relativamente alla autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae e delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 15/10/2025 e 13/02/2026, consente di aggiornare l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

➤ **PRESCRIZIONI E INDICAZIONI**

A. VALORI LIMITE DI EMISSIONE

EMISSIONE E1 – IMPIANTO DI RAFFINAZIONE METALLI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	35.000	Nmc/h
Altezza minima	10	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
Antimonio e i suoi composti, espressi come Sb + Cromo totale e i suoi composti, espressi come Cr + Rame e i suoi composti, espressi come Cu + Piombo e i suoi composti, espressi come Pb + Nichel e i suoi composti, espressi come Ni	2,5	mg/Nmc

EMISSIONE E2 – IMPIANTO DI RAFFINAZIONE METALLI

Impianto di abbattimento: filtro a maniche

Portata massima	22.000	Nmc/h
Altezza minima	11	m
Durata	12	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	9	mg/Nmc
Antimonio e i suoi composti, espressi come Sb + Cromo totale e i suoi composti, espressi come Cr + Rame e i suoi composti, espressi come Cu + Piombo e i suoi composti, espressi come Pb + Nichel e i suoi composti, espressi come Ni	2,5	mg/Nmc

1. I **valori limite di emissione** degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La **valutazione di conformità** delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso) oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/monitoraggi eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

B. PRESCRIZIONI PER LA MESSA IN ESERCIZIO E MESSA A REGIME

1. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs 152/06, il Gestore dovrà comunicare, tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), e al Comune di Savignano sul Rubicone, **la data di messa in esercizio** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** e alla **nuova emissione E2** con un anticipo di almeno 15 giorni.
2. Tra **la data di messa in esercizio**, di cui al punto precedente, e **la data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** e alla **nuova emissione E2** (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) **non possono intercorrere più di 60 giorni**.
3. Qualora non sia possibile il rispetto della data di messa in esercizio già comunicata (ai sensi del precedente punto 1.) o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti (indicato al precedente punto 2.), il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
4. **Dalla data di messa a regime** degli impianti di cui alla **emissione modificata E1** e alla **nuova emissione E2** e per un periodo di 10 giorni il Gestore provvederà ad **effettuare almeno tre monitoraggi** delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In ottemperanza all'art. 269 comma 6 del D.Lgs. 152/06, **entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime** il Gestore è tenuto a trasmettere tramite Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) (PEC: aofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i risultati delle misurazioni effettuate.
5. Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore **deve inviare** all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) oltre ai risultati dei rilievi di cui al precedente punto 4., **una relazione** che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

C. MONITORAGGI A CARICO DEL GESTORE

1. Il Gestore dovrà provvedere ad effettuare il **monitoraggio** delle **emissioni E1 ed E2** con una **periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo monitoraggio effettuato.
2. Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore di stabilimento dovrà comunicare all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel registro dei monitoraggi discontinui di cui al precedente punto 2. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il Gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

- a. dare preventiva comunicazione all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c. nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro 30 giorni dalla data di riattivazione.

D. PRESCRIZIONI TECNICHE

1. Gli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissione E1 e E2** devono essere mantenuti in perfetta efficienza. Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) deve essere annotata sul **registro** di cui al successivo punto 2.
2. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - a. dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai monitoraggi delle emissioni effettuati sia in fase di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati delle misurazioni effettuate alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi.
 - b. dovrà essere annotata ogni interruzione del normale funzionamento (manutenzioni ordinarie e straordinarie, guasti e malfunzionamenti) degli impianti di abbattimento degli inquinanti installati sulle **emissioni E1 e E2**, così come richiesto al precedente punto 1.

3. Al fine di limitare le emissioni diffuse di polveri derivanti dalla gestione dei rifiuti polverulenti, si prescrive quanto di seguito indicato:
 - a. gli scarrabili contenenti rifiuti polverulenti, posizionati all'esterno, dovranno essere ermeticamente chiusi;
 - b. dovranno essere previste modalità adeguate per lo scarrabile posto all'interno per caricare i big bag contenenti detti rifiuti.

E. PRESCRIZIONI IN CASO DI GUASTI E ANOMALIE

1. In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile, **qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati**, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - a. l'attivazione di un eventuale sistema di abbattimento di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un sistema di abbattimento;
 - b. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 - c. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicati via posta elettronica certificata all'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena), entro le 8 ore successive al verificarsi dell'anomalia di funzionamento, guasti o interruzione di esercizio degli impianti, come previsto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

F. PUNTI DI MISURA E CAMPIONAMENTO

1. La Ditta **deve attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni** oggetto della autorizzazione, per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza

ed igiene del lavoro.

In particolare devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati.

Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione
(riferimento metodo UNI EN 15259:2008)

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di emissione.

I punti di misura/campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento UNI EN 15259:2008; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato:

- ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità, necessari alla esecuzione delle misure e campionamenti, può essere ottenuto anche ricorrendo alle soluzioni previste dalla norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D) (ad esempio: piastre forate, deflettori, correttori di flusso, ecc.). E' facoltà dell'Autorità Competente (Arpae SAE) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza.

In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo come stabilito nella tabella seguente:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	N° punti prelievo	Lato minore (metri)	N° punti prelievo
fino a 1m	1 punto	fino a 0,5m	1 punto al centro del lato
da 1m a 2m	2 punti (posizionati a 90°)	da 0,5m a 1m	2 punti al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	superiore a 1m	3 punti

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno almeno da 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente ad almeno 1 metro di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

G. ACCESSIBILITA' NEI PUNTI DI PRELIEVO E STRUTTURE PER L'ACCESSO AI PUNTI DI PRELIEVO

1. Al fine di garantire l'effettuazione di controlli e monitoraggi ai punti di emissione, con riferimento all'accessibilità in sicurezza dei punti di prelievo la Ditta dovrà rispettare quanto di seguito riportato:

- I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del DLgs 81/08 e successive modifiche.
- L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.
- L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.
- Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.
- Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.
- Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in

sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

- La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
 - parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

H. METODI MANUALI E AUTOMATICI DI CAMPIONAMENTO E ANALISI DI EMISSIONI

1. Per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni indicati al precedente punto 1., **i metodi di riferimento sono quelli riportati nella successiva tabella** che, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali previgenti.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO ₂)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Metalli (Antimonio e i suoi composti, Cromo totale e i suoi composti, Rame e i suoi composti, Piombo e i suoi composti, Nichel e i suoi composti)	UNI EN 14385:2004 (*); ISTISAN 88/19 + UNICHIM 723; US EPA Method 29

(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti

metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "*Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento*", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAE di Forlì-Cesena), sentita l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA - Servizio Territoriale di Forlì-Cesena) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

➤ **PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO**

Le emissioni autorizzate vengono contrassegnate, indicate e allo stesso modo numerate, come da planimetria unita all'atto quale parte integrante, acquisita agli atti Arpae con prot. n. 209397 del 25.11.2025, denominata "Tavola 2 - Stato di progetto/Lay-out_Rev. 03 DM 208, datata 12.11.2025", a firma del tecnico incaricato.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.